

- 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 899.
Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Anjeszky e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lazio Pag. 23
- 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 900.
Approvazione dello statuto dell'Agenzia Regionale per i Trapianti e Patologie connesse ex art. 10 della legge regionale n. 37/2003 » 49

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 SET. 2004

ADDI' 24 SET. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. - 899 -

OGGETTO:

Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio.



Oggetto: Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il D.Lgs 22 maggio 1999, n.196 – Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n.362 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro talune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 1° aprile 1997 – Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina;

VISTA la Decisione della Commissione 2000/428/CE del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 26 luglio 2001 – Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e di sorveglianza per la peste suina classica;

PRESO ATTO che la Regione Lazio risulta accreditata per malattia vescicolare del suino e che pertanto occorre, predisporre un adeguato piano di sorveglianza nei confronti di tale malattia, tenendo conto delle indicazioni del Ministero della Salute, al fine di conservare tale status sanitario;

RITENUTO, di contemperare, al fine di uso razionale delle risorse a disposizione, tale Piano di Sorveglianza con quelli della Peste Suina Classica e della malattia di Aujeszky;


PRESO ATTO, a tal riguardo, del piano operativo predisposto dalla competente Direzione Regionale del Servizio Sanitario regionale denominato "Piano di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste suina classica sul territorio della Regione Lazio ;

RITENUTO di approvare tale piano, demandando ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e all'Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, la sua attuazione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1;

RITENUTO di affidare al Direttore del Dipartimento Sociale l'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e l'emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute;



899 24 SET. 2004

9

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


DELIBERA

1. E' approvato il "Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lazio" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. I competenti Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuna per la parte di propria competenza sono incaricati della sua attuazione.
3. Il Direttore del Dipartimento Sociale è incaricato dell'adozione di eventuali atti di organizzazione ai fini dell'attuazione della presente deliberazione e della emanazione di misure di revisione annuali del Piano stesso, sulla base della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 SET. 2004



Handwritten initials or signature at the bottom left of the page.


9

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Art.1

Obiettivi del piano

- 1. Obiettivi del "piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare del suino (MVS) di controllo della malattia di Aujeszky e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lazio", di seguito denominato "piano" sono:
 - a. il mantenimento dello stato di accreditamento nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino, ai sensi del piano nazionale,
 - b. la sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino,
 - c. il controllo della malattia di Aujeszky nel suino,
 - d. la sorveglianza della peste suina classica.




Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente piano si intende per:

- a. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
- b. allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
- c. allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione in cui suini i prodotti sono destinati a rimanere nella azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati unicamente verso un macello;
- d. allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, oppure l'allevamento da riproduzione che introduce suinetti per l'ingrasso da altri allevamenti;
- e. allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini
 - * provenienti da altri allevamenti;
- f. stalla di sosta: azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 o ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo n 22 maggio 1999 n.196, caratterizzata da una netta separazione fisica e funzionale da qualunque tipologia di azienda sopra citata e nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto;
- g. azienda "a fondo cieco per MVS": azienda nella quali si verificano le condizioni di cui all'art. 6, lettera C, paragrafo 1.



Art.3

Obblighi

- 1. Tutte le aziende da riproduzione presenti sul territorio della Regione Lazio, con un numero di riproduttori pari almeno a due unità, devono essere accreditate per la malattia vescicolare da enterovirus del suino ai sensi del presente "piano".
- 2. Gli allevamenti da ingrasso possono introdurre unicamente capi provenienti da allevamenti accreditati per la MVS ai sensi del presente "piano" e scortati da relativa certificazione.

Art.4

Sorveglianza in allevamento

- A. Verifiche effettuate dal veterinario ufficiale in azienda prima del campionamento
 - 1. Il campionamento è preceduto da una verifica del veterinario ufficiale su:
 - a. controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e della corrispondenza tra l'effettivo aziendale e quanto riportato nel registro aziendale di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1996 n.317;

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

b. presenza dei certificati di lavaggio e disinfezione per gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali, di cui all'allegato C;

2. nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale, inoltre, utilizzando l'allegata scheda (Allegato D), verifica:
a. la tenuta del registro delle disinfezioni, di cui al successivo articolo 9, il suo aggiornamento e il corretto uso dei disinfettanti;

b. il rispetto del regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.

B. Riscontro irregolarità

1. In presenza di irregolarità riguardo al precedente paragrafo A.1.a., la qualifica di accreditamento viene sospesa fino alla completa regolarizzazione del registro, a cura dell'allevatore.

2. Nel caso di non conformità riguardo alla verifica di cui al precedente punto A.2.a., tutti i suini presenti vanno inviati al macello e la qualifica di accreditamento della stalla di sosta è sospesa fino alla completa esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione.

3. Nel caso in cui all'interno di un'azienda vengano individuati suini di provenienza non nota, la ASL adotta i provvedimenti di cui all'art. 10 dell'OM 26 luglio 2001, in particolare:

a. sequestro dell'azienda e la revoca della qualifica;

b. effettuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001 e comprensivo dei soggetti di origine non nota.

C. Modalità di campionamento

1. I prelievi sono effettuati con le seguenti modalità:

a. Aziende da riproduzione a ciclo aperto:

- a cadenza semestrale, un prelievo di 12 campioni di sangue da altrettanti riproduttori in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali; una volta all'anno, se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.

b. Aziende da riproduzione a ciclo chiuso:

- a cadenza annuale, un prelievo di 12 campioni di sangue, in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali; se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.

La categoria degli animali oggetto di prelievo deve essere tassativamente indicata nell'apposita scheda di prelievo (allegato A).

c. Stalle di sosta:

- prelievo a cadenza mensile di pool di feci per ogni box di stabulazione presente in azienda, per la ricerca di virus della MVS nell'ambiente; in attesa del responso del laboratorio non si applica il divieto di movimentazione delle partite.

- In caso di esito positivo al test PCR, eventuali ulteriori indagini vanno concordate con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e il Centro di referenza nazionale (CERVES).

2. I campioni di sangue e feci prelevati vanno inviati al Dipartimento Territoriale competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana dove vengono sottoposti a prove di laboratorio nei confronti della MVS.

3. L'accertamento sierologico degli allevamenti da riproduzione per la malattia di Aujeszky, previsto dal piano nazionale di controllo, viene effettuato dal laboratorio in concomitanza con le prove per MVS; tale controllo è annuale e deve essere richiesto espressamente sulla "scheda accompagnamento campioni".

4. Se i suini non sono identificabili singolarmente, è necessario marcarli contestualmente al prelievo, preferibilmente con marca auricolare recante un numero progressivo: è infatti indispensabile poter individuare i suini eventualmente risultati positivi.



Art. 5
Introduzioni di animali

L'accreditamento nei confronti della MVS, sia negli allevamenti da riproduzione, che in quelli da ingrasso e nelle stalle di sosta, è mantenuto a condizione che tutti i suini introdotti in azienda siano scortati da certificato sanitario da cui risulti che gli animali provengono da allevamenti accreditati per MVS, con la data dell'ultimo prelievo effettuato.

Art.6
Misure da attuarsi in presenza di positività sierologica

A. Riscontro di una singola sieropositività sui campioni prelevati

1. L'ASL:

- a. attua il sequestro della azienda,
- b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale,
- c. dispone l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da almeno 10 suini a contatto, trascorsi sette o più giorni dal precedente campione.

2. Se, a conclusione dei controlli effettuati, il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor, ai sensi dell'art.11 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001, lo stesso deve essere macellato secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.

3. Se al contrario la positività sierologica non è ascrivibile a singleton reactor, la ASL procede ad applicare quanto disposto al punto successivo.

B. Riscontro di più sieropositività sui campioni prelevati

1. L'ASL, anche prima della conferma al test di sieroneutralizzazione:

- a. attua il sequestro della azienda
- b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale;
- c. dispone:

- un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda ed a campione dai soggetti sieropositivi, il prelievo di sangue da un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 26 luglio 2001.

2. Nel caso in cui l'esame sul campione di feci sia negativo e venga evidenziata esclusivamente la sieropositività, la A.S.L. provvede alla revoca dello stato di accreditamento della azienda, effettua un prelievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora campionati e ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi, secondo le modalità prescritte all'articolo 7.

3. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta di concerto tra ASL, Regione e Ministero della Salute.

4. In caso di dimostrata necessità, la macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende può essere effettuata secondo un piano concordato tra la Regione medesima, la A.S.L. e il Ministero della Salute.

C. Azienda "a fondo cieco per MVS"

1. Si definisce azienda "a fondo cieco per MVS" un'azienda collegata epidemiologicamente con un focolaio di MVS, in cui venga accertata una positività sierologica, a condizione che:

- a. a seguito di controlli sierologici sia possibile escludere una circolazione virale in atto;
- b. non sia stata dimostrata la presenza del virus della malattia vescicolare da enterovirus né nei suini, né nell'ambiente;

c. l'indagine epidemiologica accerti che non si siano verificati contatti a rischio con altre aziende;

d. tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 10 km attorno alla zona infetta siano identificati.

2. In caso di azienda "a fondo cieco per MVS", si applicano le seguenti misure:

- a. tutti gli animali sensibili presenti nell'allevamento vengono immediatamente abbattuti e distrutti;
- b. tutte le aziende, comprese quelle da ingrasso, presenti nell'ambito di una zona delimitata da un raggio di 10 km dall'allevamento sieropositivo vengono sottoposte a un controllo sierologico per la conferma dell'accreditamento, effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001. L'accreditamento sarà riconfermato in seguito ad esito negativo dei test sierologici.

c. La movimentazione degli animali potrà avvenire:

- dalle aziende situate nell'ambito nella zona delimitata da un raggio di 3 km dall'allevamento sieropositivo, dopo che tutte le aziende presenti siano state testate almeno una volta,
- dalle aziende presenti nell'ambito della zona compresa tra i 3 e i 10 km dalla sede dell'allevamento sieropositivo, dopo che aver acquisito l'esito favorevole del controllo sierologico relativo all'azienda stessa.

Art. 7

Modalità di macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione della Ordinanza di abbattimento e inviati sotto vincolo sanitario in un macello posto preferibilmente nel territorio di competenza della Provincia o eventualmente presso un macello posto nel territorio della Regione.
2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
3. Nella "Dichiarazione di provenienza degli animali" di cui al DPR 317/96 oltre ad indicare i codici identificativi di cui al comma 1 viene altresì riportata la dicitura "suini sieropositivi per MVS".
4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello informa la A.S.L. competente dell'avvenuta macellazione.
5. Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché i suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procederà alla distruzione di testa e pacchetto intestinale.

Art. 8

Procedure per il riaccreditamento delle aziende

1. Le aziende da riproduzione che hanno perso la qualifica per riscontrata sieropositività sono riaccreditate dopo l'attuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
2. Le aziende da riproduzione presenti in zona di protezione ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito a due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i 28 ed i 40 giorni dal primo, su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
3. Le aziende da riproduzione presenti in zona di sorveglianza ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito all'effettuazione di un unico controllo sierologico ad esito negativo effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
4. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare riproduttori verso altre aziende.

Art. 9

Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri di raccolta, stalle annesse ai macelli

1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonché le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte ad un'accurata pulizia tramite idropulitrici a pressione e a disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati all'allegato IV della Ordinanza Ministeriale 5 agosto 1999 (Allegato E).
2. Il lavaggio e la disinfezione devono essere condotti dopo che è stato effettuato lo svuotamento del locale di stabulazione.
3. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un apposito registro che deve riportare almeno i seguenti dati:
 - a. Carico:
 - nome commerciale del disinfettante, e relativo principio attivo;
 - data e quantità del disinfettante acquistato;
 - b. Scarico:
 - quantità di disinfettante utilizzato e concentrazione di utilizzo;



- data della disinfezione;

4. Il Veterinario Ufficiale verifica la presenza in azienda delle attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e controlla la tenuta del registro.

Art. 10


Misure di igiene

1. L'ingresso per il trasporto di suini negli allevamenti, nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta, è consentito esclusivamente ad automezzi lavati e disinfettati.
2. Il proprietario o il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del trasportatore relativa all'avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo di cui all'allegato C.
3. Tale dichiarazione deve essere tenuta agli atti per un anno.
4. Le AA.SS.LL. provvederanno a predisporre, ove possibile, un punto di lavaggio e disinfezione o, in alternativa, ad individuare almeno un impianto di lavaggio e disinfezione a tal fine autorizzato.
5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito unicamente ad automezzi vuoti; il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti.
6. L'ingresso di persone estranee nei locali di stabulazione dei suini è consentito unicamente nel rispetto di precauzioni indispensabili ad evitare possibili contaminazioni; a tal fine dovranno essere disponibili presso l'allevamento vestiti, calzari a perdere o comunque lavabili e disinfettabili a cura del detentore degli animali.

Art. 11


Modulistica

1. I campioni inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio devono essere accompagnati dal modello allegato al presente piano (allegato A), che deve essere compilato in ogni sua parte;
 2. L'indagine epidemiologica in caso di sieropositività o di focolaio va redatta impiegando il modello conforme all'allegato B al presente decreto.
- Presso le stalle di sosta dei suini, in occasione delle verifiche prima del campionamento, il veterinario ufficiale dell'ASL utilizza la scheda allegato D al presente piano.



899

DEL 24 SET 2004



PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato A

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE LAZIO	PROVINCIA:
ASL	DISTRETTO:
TEL:	FAX:

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella):

CONTROLLO DI CONFERMA IN AZIENDA ACCREDITATA	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO IN STALLA DI SOSTA	<input type="checkbox"/>
A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITA' RISCONTRATA AL MACELLO O IN AZIENDA	<input type="checkbox"/>
RI/ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO	1° prelievo <input type="checkbox"/> 2° prelievo <input type="checkbox"/>
CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA CON FOCOLAIO	<input type="checkbox"/>
AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE	<input type="checkbox"/>
AZIENDA IN ZONA DI SORVEGLIANZA	<input type="checkbox"/>

Allevamento di provenienza dei suini

CODICE DI IDENTIFICAZIONE AZIENDA (DPR 317/96)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PROPRIETARIO	<input type="text"/>								
PR	LOCALITA'	<input type="text"/>							
INDIRIZZO PRODUTTIVO	<input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo aperto	<input type="checkbox"/> Ingrasso							
	<input type="checkbox"/> Riproduzione ciclo chiuso	<input type="checkbox"/> Stalla di sosta							
N° RIPRODUTTORI PRESENTI	N° CAPI PRESENTI								

MACELLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

DENOMINAZIONE	<input type="text"/>		
PR	COMUNE	LOCALITA'	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> MACELLO CEE	<input type="checkbox"/> MACELLO A CAPACITA' LIMITATA		

DATA PRELIEVO CAMPIONI	TIPO CAMPIONE	<input type="checkbox"/> SANGUE n. <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> FECE n. <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> EPITELIO n. <input type="text"/>

Altri esami da effettuare

<input type="checkbox"/> MALATTIA DI AUJESZKY	<input type="checkbox"/> ALTRO
---	--------------------------------

Handwritten signature

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO
IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI

MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)	MARCHE AURICOLARI DEI SUINI CAMPIONATI	TATUAGGIO	CATEGORIA (3)
1.			30.		
2.			31.		
3.			32.		
4.			33.		
5.			34.		
6.			35.		
7.			36.		
8.			37.		
9.			38.		
10.			39.		
11.			40.		
12.			41.		
13.			42.		
14.			43.		
15.			44.		
16.			45.		
17.			46.		
18.			47.		
19.			48.		
20.			49.		
21.			50.		
22.			51.		
23.			52.		
24.			53.		
25.			54.		
26.			55.		
27.			56.		
28.			57.		
29.			58.		



OSSERVAZIONI


IL VETERINARIO PRELEVATORE

(3) La categoria dell'animale va indicata obbligatoriamente in caso di prelievo al macello e qualora sia stata richiesta la ricerca di anticorpi per la malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni : PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 gg), GRASSO (> 180 gg)

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato B

INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO



La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a:

SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO

SIEROPOSITIVITA'

ISOLAMENTO VIRALE

CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA

1. ANAGRAFE DELL'AZIENDA

1.1 CODICE AZIENDALE: _____

1.2 DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA: _____

1.3 PROPRIETARIO: _____

1.4 DETENTORE (se diverso dal proprietario): _____

1.5 INDIRIZZO DELL'AZIENDA: _____

COMUNE: _____ PROVINCIA: _____

1.6 ASL: _____ DISTRETTO: _____

VETERINARIO DIRIGENTE AREA A: _____

VETERINARIO CHE HA ESEGUITO L' INDAGINE: _____

TELEFONO (anche cellulare): _____/_____

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

2.1 SPECIE ALLEVATE:

SPECIE ALLEVATE:	SUINO	<input type="checkbox"/>
	CINGHIALE	<input type="checkbox"/>
	MISTO	<input type="checkbox"/>

2.2 INDIRIZZO PRODUTTIVO

RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO	<input type="checkbox"/>
RIPRODUZIONE CICLO APERTO	<input type="checkbox"/>
INGRASSO	<input type="checkbox"/>
MAGRONAGGIO	<input type="checkbox"/>
STALLA DI SOSTA	<input type="checkbox"/>
STALLA DI SOSTA ANNESSA A UN MACELLO	<input type="checkbox"/>



PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

3. CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

STRUTTURA*

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezzati			
Magroni			
Grassi			

*Per ogni struttura dell'azienda deve essere compilata una tabella. Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. La struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere, o specificata per esteso (es.: sala partp, settotr gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.

4. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta) SI NO

4.2 L'abitazione è in azienda? SI NO

4.3 Esiste un macello annesso all'azienda? SI NO

4.4 Il carico/scarico degli animali avviene fuori dell'azienda

all'interno dell'azienda

all'entrata del capannone

in una piazzola di carico

4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione? SI NO

4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi? SI NO

4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) SI NO

4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) SI NO

4.9 Presenza di disinfettanti SI NO

Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato:
.....

4.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) SI NO

4.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma? Separate in box nel settore riproduzione

Mescolate con i grassi

Altro

4.12 Il ritiro degli scarti avviene:

Specificare.....

fuori dell'azienda

all'interno dell'azienda

all'entrata del capannone

in una piazzola di carico



4.13 Il ritiro di carcasse avviene:

- fuori dell'azienda
- all'interno dell'azienda
- all'entrata del capannone
- in una piazzola di carico

4.14 Luogo di raccolta delle deiezioni:

- Vascone di stoccaggio
- Altro (specificare):.....

4.15 Modalità di smaltimento delle deiezioni:

- fertirrigazione
- in campi di proprietà
- in altri campi convenzionati
- altro (specificare):

4.16 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari

.....

4.17 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali?

Sì No

Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa:

.....

4.18 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altre aziende suinicole?

Sì No

Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:

Nome e cognome	Funzione	Aziende correlata	
		Codice	Proprietario/indirizzo

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

5. MOVIMENTAZIONI

5.1 ANIMALI ACQUISTATI

(a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	N° capi	categoria	Azienda di provenienza	Indirizzo dell'azienda	Titolare ditta trasporto nome e indirizzo	Targa Automezzo



PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

5.2 ANIMALI VENDUTI - (a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)

Data	N° capi	categoria	Azienda/macello di destinazione	Indirizzo dell'azienda/macello	Titolare ditta trasporto nome e indirizzo	Targa Automezzo

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

5.3 AUTOVEICOLI

Tipo di trasporto	Ultima data di accesso in azienda	Frequenza di accesso in azienda	Ditta usuale fornitrice del servizio e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte				
Carcasse				
Liquami				
Alimenti				
Scarti				
Derattizzazione				
Altro (specificare)				

* nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto



PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

5.4 PERSONE

(nei 30 giorni precedenti la positività sierologica/virologica o del sospetto clinico)

Nome e cognome	Qualifica	Indirizzo	Motivo visita	Data visita

N.B. considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.

14

6. ANAMNESI CLINICA

6.1 Data osservazione primi sintomi:/...../.....

6.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati :
.....

6.3 Descrizione della sintomatologia e/o delle lesioni:
.....
.....
.....
.....

6.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento:/...../.....
(da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività)

6.5 Quadro riepilogativo animali sospetti all'esame clinico/anatomo-patologico

Categoria*	N. capi sospetti	Azienda di provenienza dei capi sospetti

• scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi



7. ANAMNESI RECENTE

7.1 Data prelievo:/...../.....

7.2 Materiale prelevato:

FECI n° campioni.....

EPITELIO N° campioni.....

SANGUE N° campioni.....

ORGANI specificare.....

7.3 Data isolamento dell'enterovirus :/...../.....

7.4 Data isolamento del virus della PSC: :/...../.....

7.5 Data esito di sieropositività:/...../.....

7.6 Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:

Categoria*	Capi prelevati	Capi positivi	Tipo Ig	Azienda di provenienza capi positivi

• scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

8. ANAMNESI REMOTA

8.1 Stato sanitario precedente:

Azienda accreditata

Azienda positiva

Azienda negativa


9. NOTE E CONCLUSIONI (intendarsi come informazioni supplementari non comprese nel questionario, nonché la formulazione di una o più ipotesi dell'origine dell'infezioni)



Data della compilazione...../...../.....

TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO

10.PLANIMETRIA DELL'AZIENDA (identificare le strutture presenti dove è stata riscontrata la presenza di positività sierologica, virologica e di sintomatologia clinica)



12

15

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato C
CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI
PER IL TRASPORTO DI SUINI



1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo (tipo/targa)
dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, Luogo	Data	Ora

Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente

Dopo lo scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico e le ruote dell'automezzo

La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, Luogo	Data	Ora

Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente

Il disinfettante utilizzato è stato:.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente

Nome dell'operatore/conducente in stampatello


AS

ALLEG. C. 899...
24 SET. 2004 Q

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Allegato D

VERBALE DI SOPRALLUOGO IN STALLA DI SOSTA



ASL: DISTRETTO:

CODICE AZIENDALE:

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA

PROPRIETARIO:

DETENTORE (se diverso dal proprietario):

INDIRIZZO DELL'AZIENDA:

COMUNE: PROVINCIA:

VETERINARIO CHE HA ESEGUITO IL SOPRALLUOGO:

DATA DEL SOPRALLUOGO:

E' presente il registro di carico-scarico degli animali? Sì No

Le movimentazioni delle partite sono correttamente documentate? Sì No
(corretta compilazione del registro, presenza modello 4)

Viene rispettato l'avvicendamento degli animali nei tempi previsti (entro 30 giorni)? Sì No

La disinfezione dei locali di stabulazione viene regolarmente effettuata? Sì No


Il registro delle disinfezioni viene correttamente compilato? Sì No

Sono presenti disinfettanti idonei per MVS in azienda? Sì No

L'apparecchiatura per la disinfezione è funzionante? Sì No

Note: _____

Timbro e firma del veterinario



ALLEG. alla D.L. n. 899

24 SET. 2004

6

PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO E

PROCEDURE DI DISINFEZIONE RELATIVE ALLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO.-

Disinfettanti efficacia nei confronti dell' enterovirus della Malattia Vescicolare del suino: vengono elencati i principi attivi più efficaci e di cui esiste una sufficiente casistica di impiego pratico.

Irossido di Sodio (NaOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Irossido di Potassio (KOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Glutaraldeide: alla concentrazione del 2% di sostanza attiva.

Linee guida d'impiego:

Il disinfettante, a meno che non venga utilizzato per decontaminare miscele, per esplicare una efficace azione deve essere deposto su superfici perfettamente pulite e non eccessivamente assorbenti.

Considerata la forte attività caustica dell'Irossido di Sodio e di Potassio, tali sostanze dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per materiali resistenti (es: muri) o di cui non interessa preservarne l'integrità.

La Glutaraldeide è consigliata soprattutto per la decontaminazione degli automezzi o dei materiali metallici per la assenza di attività caustica.

L'Irossido di Potassio è consigliato per la decontaminazione del materiale organico (es. liquami) per la possibilità di smaltirlo successivamente come fertilizzante.

In ogni caso si raccomanda una particolare prudenza nonché l'utilizzo delle dovute precauzioni nel maneggiare le sostanze indicate considerato il vario grado di pericolosità (per il contatto e/o per inalazione) nei confronti dell'operatore e l'eventuale impatto ambientale delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

11